



AREA COORDINAMENTO

Via Palestro 81 – 00185 Roma
Tel. 06.49499282
protocollo@pec.agea.gov.it

AGEA 2018 PROT. N. 49236
DELL'8 GIUGNO 2018

- All' **A.G.R.E.A**
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA
- All' **APPAG Trento**
Via G.B. Trener, 3
38100 TRENTO
- All' **ARCEA**
“Cittadella Regionale”- Loc. Germaneto
88100 CATANZARO
- All' **ARPEA**
Via Bogino, 23
10123 TORINO
- All' **A.R.T.E.A.**
Via Ruggero Bardazzi, 19/21
50127 FIRENZE
- All' **A.V.E.P.A**
Via N. Tommaseo, 63-69
35131 PADOVA
- All' Organismo Pagatore **AGEA**
Via Palestro, 81
00185 ROMA
- All' **Organismo pagatore della Regione Lombardia**
Direzione Generale Agricoltura
Piazza Città di Lombardia, 1
20100 MILANO
- All' OP della Provincia Autonoma di Bolzano - **OPPAB**
Via Crispi, 15
39100 BOLZANO

- Al **Centro Assistenza Agricola Coldiretti**
S.r.l.
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA
- Al **C.A.A. Confagricoltura S.r.l.**
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00185 ROMA
- Al **C.A.A. CIA S.r.l.**
Lungotevere Michelangelo, 9
00192 ROMA
- Al **Caa Liberi Agricoltori**
Via Angelo Bardoni 78
Roma
- Al **Caa Liberi Professionisti**
Via Carlo Alberto 30
10123 Torino
- E p.c. Al **Ministero Politiche Agricole
Alimentari e Forestali**
- Dip.to delle Politiche europee ed
internazionali e dello sviluppo rurale
- Dir. Gen. delle politiche internazionali
e dell'Unione europea
Via XX Settembre 20
00186 ROMA
- Alla **Regione Puglia**
Assessorato alle risorse agroalimentari
Coordinamento Commissione Politiche
agricole
Lungomare N. Sauro, 45/47
71100 BARI
- A **SIN S.p.A.**
Via Curtatone 4/D
00185 ROMA



OGGETTO: Agricoltore in attività - Reg. (UE) n. 2017/2393 (regolamento omnibus) e DM 7 giugno 2018 n. 5465 – modificazione della circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.121 del 1° marzo 2016

1. PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI

Con riferimento alla materia dell'agricoltore in attività di cui all'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013, il DM 7 giugno 2018 n. 5465 ha introdotto una nuova disciplina a partire dal 1° gennaio 2018, quindi dalla campagna 2018, in applicazione di quanto previsto dal Reg. (UE) n. 2017/2393. La presente circolare, pertanto, sostituisce integralmente la circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.121 del 1° marzo 2016 e successive modificazioni e integrazioni, con effetto dal 1° gennaio 2018.

Le principali fonti normative sono:

- Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Reg. (UE) n. 639/2014 della Commissione;
- Reg. (UE) n. 641/2014 della Commissione;
- Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- DM 7 giugno 2018 n. 5465 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

2. AGRICOLTORE IN ATTIVITÀ

La disciplina dell'agricoltore in attività è stabilita dall'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013 e dall'art. 3 del DM 7 giugno 2018 n. 5465.

L'esistenza di tale requisito in capo al soggetto richiedente l'aiuto costituisce condizione necessaria ed imprescindibile per l'ottenimento dei contributi unionali con riferimento ai seguenti regimi di sostegno nell'ambito dei pagamenti diretti:

Elenco dei regimi di sostegno	Base giuridica		Note
Regime di pagamento di base	Reg. (UE) n. 1307/2013 - Titolo III, capo 1, sezioni 1, 2, 3 e 5.	DM 7 giugno 2018 n. 5465 - Titolo III, capo I.	Pagamento disaccoppiato
Pagamento a favore delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente	Reg. (UE) n. 1307/2013 - Titolo III, capo 3.	DM 7 giugno 2018 n. 5465 - Titolo III, capo II.	Pagamento disaccoppiato

Elenco dei regimi di sostegno	Base giuridica		Note
Pagamento per i giovani agricoltori	Reg. (UE) n. 1307/2013 - Titolo III, capo 5.	DM 7 giugno 2018 n. 5465 - Titolo III, Capo III.	Pagamento disaccoppiato
Sostegno accoppiato facoltativo	Reg. (UE) n. 1307/2013 - Titolo IV, capo 1.	DM 7 giugno 2018 n. 5465 - Titolo IV.	Pagamento accoppiato
Regime dei piccoli agricoltori	Reg. (UE) n. 1307/2013 - Titolo V.	DM 7 giugno 2018 n. 5465 - Titolo V.	Pagamento disaccoppiato

Inoltre, il requisito di agricoltore in attività è richiesto anche per l'ottenimento dei pagamenti per le seguenti misure previste nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale di cui al Reg. (UE) n. 1305/2013:

Misura	Reg. (UE) n. 1305/2013
Gestione del rischio in agricoltura	art. 36
Giovani agricoltori	art. 19
Qualità	art. 16
Agricoltura biologica	art. 29
Zone svantaggiate	art. 31
Benessere animale	art. 33

2.1 AGRICOLTORE IN ATTIVITÀ

Sono agricoltori in attività le persone fisiche o giuridiche che soddisfano almeno una delle fattispecie indicate ai successivi punti **1)** e **2)**:

- 1)** ai sensi dell'art. 3, comma 3, del DM 7 giugno 2018 n. 5465 hanno percepito nell'anno precedente pagamenti diretti per l'ammontare massimo di seguito riportato:
 - a) € 5.000 per le aziende le cui superfici agricole sono ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, nelle zone svantaggiate e/o di montagna ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/1999 e ai sensi dell'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013;
 - b) € 1.250 negli altri casi.

Per “pagamenti diretti percepiti nell’anno precedente” si intende l’importo totale dei pagamenti diretti richiedibili nella domanda unica a cui l’agricoltore aveva diritto al lordo di riduzioni ed esclusioni per ammissibilità e condizionalità nell’anno precedente.

Se un agricoltore non ha presentato domanda di aiuto per i pagamenti diretti nell’anno precedente, l’importo è ottenuto moltiplicando il numero di ettari ammissibili dichiarati dall’agricoltore nell’anno di presentazione della domanda di aiuto per il pagamento medio nazionale del sostegno diretto per ettaro per l’anno precedente.

Il pagamento medio nazionale del sostegno diretto per ettaro è stabilito dividendo il massimale nazionale fissato per tale anno nell’allegato II del Reg. (UE) n. 1307/2013 per il numero totale di ettari ammissibili dichiarati per tale anno nello Stato membro per i regimi di sostegno elencati nell’allegato I del Reg. (UE) n. 1307/2013 e per il sostegno concesso a norma dell’art. 21, paragrafo 1, lettere a) e b) e degli artt. da 28 a 31, 33, 34 del Reg. (UE) n. 1305/2013. La medesima superficie, qualora richiesta a premio per più interventi, è conteggiata una sola volta.

Il valore medio nazionale del sostegno diretto per ettaro è fissato annualmente con specifica circolare di AGEA coordinamento.

2) ai sensi dell’art. 3, comma 1, del DM 7 giugno 2018 n. 5465, gli agricoltori che dimostrano uno dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione all’INPS come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri;
- b) possesso della partita IVA attiva in campo agricolo, con dichiarazione annuale IVA, ovvero con comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, relativa all’anno precedente la presentazione della domanda unica, dalla quale risulti lo svolgimento dell’attività agricola. Per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, in zone montane e/o svantaggiate ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/1999 e ai sensi dell’art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013, nonché per gli agricoltori che iniziano l’attività agricola nell’anno di domanda, è sufficiente il possesso della partita IVA attiva in campo agricolo.

Con riferimento al requisito dell’iscrizione all’INPS, lo stesso può essere riconosciuto anche alle persone giuridiche, nei soli casi previsti dalla circolare INPS 24 maggio 2004 n. 85 di seguito riportati:

- nel caso di società di persone, qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale; per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;
- nel caso di società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, qualora almeno un quinto dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;
- nel caso di società di capitali, quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;



- nelle società di persone tra coltivatori diretti che svolgono in modo esclusivo l'attività agricola, quando la metà dei soci sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto.

Eventuali arrotondamenti devono essere eseguiti per difetto.

Per partita IVA attiva in campo agricolo si intende quella individuata dal codice ATECO 01 agricoltura.

Il controllo dell'inizio dell'attività agricola nell'anno di domanda è eseguito verificando che nell'anno precedente l'agricoltore non risulti titolare di una partita IVA attiva in campo agricolo.

Inoltre, **per la sola campagna 2018**, per i soli agricoltori

- in possesso della partita IVA agricola attiva antecedentemente al 1° gennaio 2018 **E**
- che nella campagna 2017 non hanno presentato la dichiarazione annuale IVA/comunicazione polivalente perché esenti da normativa fiscale

il requisito di agricoltore in attività è soddisfatto dal semplice possesso della partita IVA attiva in campo agricolo.

In tal caso, l'agricoltore deve produrre all'Organismo pagatore competente una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, con la quale dichiara l'assenza di presentazione della dichiarazione annuale IVA/comunicazione polivalente relativa all'anno 2017. Tale informazione deve essere interscambiata dagli Organismi pagatori con il Coordinamento, utilizzando le funzionalità attive nell'ambito del SIAN, secondo quanto previsto dal successivo paragrafo 3.

Per gli anni successivi al 2018, gli agricoltori ricadenti nella suddetta fattispecie devono conformarsi alla previsione del DM 7 giugno 2018 n. 5465 (oltre alla partita iva attiva in campo agricolo devono possedere la dichiarazione annuale IVA ovvero la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, relativa all'anno precedente).

Con riferimento alla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA si precisa che l'agricoltore, in applicazione della vigente normativa fiscale, può presentare all'Agenzia delle Entrate, in alternativa alla dichiarazione annuale IVA, il modello di comunicazione polivalente, se esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA. In tal caso, è necessario che il modello di comunicazione polivalente sia accompagnato dall'evidenza dell'invio telematico all'Agenzia delle Entrate e dalle attinenti fatture relative al settore agricoltura e che siano prese in esame tutte le comunicazioni trimestrali riferibili all'anno fiscale in questione.

L'eventuale istruttoria documentale deve essere eseguita dagli Organismi pagatori e il relativo esito deve essere trasmesso al Coordinamento, utilizzando le funzionalità già disponibili nell'ambito del SIAN, secondo quanto previsto al successivo paragrafo 3.

Inoltre, con riferimento alla dichiarazione annuale IVA, qualora l'istruttoria della presenza della dichiarazione annuale IVA non possa essere eseguita in via informatica da AGEA sulla base dei dati informatizzati disponibili, secondo quanto previsto dal successivo paragrafo 3, è consentito

all'agricoltore di provare l'esistenza del requisito in esame mediante il deposito di idonea documentazione presso l'Organismo pagatore competente per il fascicolo aziendale.

In particolare, è necessario che gli Organismi pagatori:

- acquisiscano la denuncia IVA relativa all'anno precedente la presentazione della domanda con ricevuta di avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate **E**
- verifichino che almeno un allegato della denuncia IVA si riferisca al codice agricoltura ATECO 01, utilizzando a tal fine anche eventuale ulteriore documentazione fiscale/contabile relativa all'attività agricola svolta dal soggetto.

Successivamente all'effettuazione dell'istruttoria, l'Organismo pagatore, utilizzando le funzionalità disponibili nell'ambito del SIAN relative alle acquisizioni delle istruttorie in materia di agricoltore in attività, trasmette al Coordinamento **esclusivamente** l'informazione della presenza o meno della dichiarazione IVA. Qualora l'istruttoria svolta dagli Organismi pagatori riguardi un numero elevato di agricoltori, al fine di eseguire un caricamento massivo delle istruttorie, è possibile trasmettere all'indirizzo di posta elettronica dir.procedure@agea.gov.it un file excel contenente il CUAA e l'indicazione della presenza o meno della dichiarazione IVA (valorizzare una colonna del foglio excel con "SI" in caso di presenza della dichiarazione IVA o con "NO" in caso di assenza).

Non vi sono ulteriori fattispecie rispetto a quelle indicate ai precedenti punti **1** e **2** per le quali è possibile accertare il requisito di agricoltore in attività.

Infine, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del DM 7 giugno 2018 n. 5465 non trova più applicazione il paragrafo 2, dell'art. 9, del Reg. (UE) n. 1307/2013 in materia di black-list.

2.2 AGRICOLTORE NON IN ATTIVITÀ

Non sono agricoltori in attività:

ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1307/2013, le persone fisiche o giuridiche che detengono superfici agricole che sono principalmente superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e che non svolgono su tali superfici l'attività minima di cui all'art. 4 del DM 7 giugno 2018 n. 5465.

3. POSSESSO E ACCERTAMENTO DELLA QUALIFICA DI AGRICOLTORE IN ATTIVITÀ

La verifica della qualifica di "agricoltore in attività" è eseguita, ove possibile, in via informatica da AGEA sulla base dei dati informatizzati disponibili, utilizzando a tal fine sia i dati presenti nel SIAN sia quelli di competenza di altre pubbliche amministrazioni (INPS, Agenzia delle Entrate, Sistema delle Camere di Commercio o altre) e resi disponibili attraverso specifici interscambi informatici.



Nei soli casi residuali per i quali l'agricoltore non risulti "agricoltore in attività" a seguito della verifica informatica svolta da AGEA ed intenda provare detta qualifica, deve presentare all'Organismo pagatore competente per il fascicolo aziendale idonea documentazione attestante l'esistenza dei requisiti richiesti dalla vigente normativa.

L'esito positivo del controllo deve essere trasmesso al Coordinamento mediante specifiche funzionalità rese disponibili nel SIAN. Il Coordinamento provvede all'acquisizione del dato e a renderlo disponibile nell'area del fascicolo aziendale deputata all'accertamento di tale requisito.

La qualifica di agricoltore attivo deve essere posseduta al momento della presentazione della domanda relativa ad uno qualunque dei regimi indicati al precedente paragrafo 2 e mantenuta per tutto il periodo di programmazione nel caso di impegni pluriennali. Per il solo anno 2018 i requisiti di cui al punto 2) del precedente paragrafo 2, se non posseduti al momento della presentazione della domanda, devono essere acquisiti dall'agricoltore entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente circolare.

La mancanza della qualifica di agricoltore in attività al momento della presentazione di una domanda non è sanata dall'eventuale positivo accertamento eseguito successivamente ai fini della presentazione di una domanda relativa ad altro regime di aiuto.

Per "momento di presentazione della domanda" si intende quello in cui l'agricoltore esegue tale adempimento e non la data ultima di presentazione della domanda.

In caso di decesso dell'agricoltore o cessazione dell'attività agricola successiva alla presentazione della domanda di aiuto, ricorrendo i presupposti previsti per ciascun regime di aiuto, il pagamento è eseguito in favore dell'avente causa anche qualora lo stesso non sia in possesso della qualifica di agricoltore in attività.

L'Allegato 1 alla presente circolare riporta la check-list di controllo individuale che riepiloga le fattispecie ed i controlli che vengono eseguiti in materia di agricoltore in attività.

IL DIRETTORE DELL'AREA COORDINAMENTO

S. Lorenzini